



Automobile Club d'Italia

UNITA' TERRITORIALE DI RIMINI
Via Italia, 31
47921 RIMINI (RN)
Tel. 0541 749111 – Fax 0541 749133

DETERMINA N. 3 DEL 10 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50 e s.m.i., del servizio straordinario di sanificazione ambientale anti-Covid in tutte le aree ad uso degli uffici dell' Unità Territoriale di Rimini, nella giornata del 11 febbraio 2022.

II RESPONSABILE DELL' UNITA' TERRITORIALE DI RIMINI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione dell'ACI", deliberato dal Consiglio Generale, ed in particolare gli articoli 2, 15 e 20;

VISTI l'articolo 2, comma 3 e l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il "Codice di comportamento dell'ACI", deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il "Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione", deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e del 25 luglio 2017;

VISTO il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021/2023" approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 marzo 2021;

VISTO l' "Ordinamento dei Servizi dell'Ente", deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il "Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa", ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2022, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTO il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008; in particolare, l'articolo 13 del "Regolamento di Amministrazione e Contabilità", il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato "Regolamento di organizzazione";

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3811 del 16 dicembre 2021, con la quale ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti

all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "*Codice dei Contratti Pubblici*", implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e dalla successiva legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito "*Codice*");

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del "*Codice*", il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del "*Codice*", con Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in €. 214.000,00, esclusa I.V.A., il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del "*Codice*", il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il "Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente", approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21 novembre 2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, ed, in particolare, l'articolo 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO l'articolo 31 del "*Codice*", le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'articolo 12 del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente", il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTE le linee guida n.4 dell'ANAC, le quali, all'ultimo capoverso del paragrafo 3.7, prevedono, con riferimento al principio di rotazione nello stesso esposto, che "negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre";

VISTO l'articolo 42 del "*Codice*" e l'articolo 6-bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO il provvedimento prot. n. 5056 del 05/11/2021, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 01/11/2021 e scadenza al 31/10/2022, l'incarico di Responsabile Unità Territoriale

RITENUTO di espletare direttamente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO l'articolo 36, commi 1 e 2, del "Codice" in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli articoli 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse);

CONSIDERATO che la fornitura in argomento costituisce una tipologia di spesa acquisibile mediante ricorso a procedura in economia, come anche previsto dall'art. 54, comma 1 - lett. g) del Manuale delle procedure negoziali approvato dal Segretario Generale con determina n. 3083 del 21/11/2012;

RITENUTO a seguito di un'indagine esplorativa dei diversi operatori economici operanti nel settore di riferimento, di interpellare la società Ditta **PRIME CLEANING SOC.COOP.**, con sede a Rimini in Via Dina Sassoli n. 24 (P.IVA e CF 02282540406) la quale fornisce il servizio a prezzi concorrenziali e competitivi rispetto al mercato di riferimento ed una modalità di svolgimento del servizio di sanificazione rapido ed idonea a dei locali uso ufficio;

CONSIDERATA la necessità di provvedere **URGENTEMENTE** al servizio di sanificazione anti COVI-19 dell'ufficio per la tutela degli operatori e dei cittadini e ridurre al minimo il disagio per l'utenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del "Codice", l'affidamento può essere formalizzato con il mero scambio di corrispondenza anche tramite P.E.C.;

CONSIDERATO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

PRESO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema SmartCIG dell'ANAC il numero **Z6C352B56A**;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINA DI SPESA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina di spesa, si dà atto dell'analisi svolta autorizza, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento diretto del servizio di sanificazione ambientale del giorno **11 febbraio 2022**, alla ditta **PRIME CLEANING SOC. COOP.** (P.IVA e CF 02282540406), con sede a Rimini in Via Dina Sassoli n. 24, verso il corrispettivo complessivo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) oltre IVA . Si dà atto che non sussistono costi della sicurezza per il rischio da interferenze

Il costo preventivato in **€ 450,00 (IVA esclusa)** sarà imputato al CO.GE. 410718001 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio 2022 all' Unità Territoriale A.C.I. di Rimini, quale Unità Organizzativa Gestore 4780, elemento WBS A-401-01-01-4781

Del presente provvedimento darà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

Il Responsabile
Unità Territoriale Rimini
De Col Italo